

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Sezione Italiana



REGOLAMENTO di ESECUZIONE dello STATUTO

Approvato dal Consiglio Nazionale di Reggio Calabria in data 11 giugno 2011

INDICE

Titolo I È CONSIDERAZIONI GENERALI

- Art. 1 . Regolamento
- Art. 2 . Finalità

Titolo II È ASSOCIATI

- Art. 3 . Ammissione
- Art. 4 . Tessera
- Art. 5 . Sanzioni e perdita della qualifica di Associato
- Art. 6 . Rinnovo quota sociale, decadenza e riammissione
- Art. 7 . Assemblee

Titolo III È BENEMERENZE, BANDIERE E LOGHI

- Art. 8 . Conferimenti
- Art. 9 . Abito Sociale
- Art. 10 . Bandiera Sociale, emblemi e distintivi (labaro . spille . etc.)
- Art. 11 . Preghiera Nazionale e Inno Internazionale

Titolo IV È ORGANI FUNZIONALI NAZIONALI

- Art. 12 . Organi Funzionali
- Art. 13 . Congresso Nazionale e Congresso Straordinario
- Art. 14 . Consiglio Nazionale
- Art. 15 . Esecutivo Centrale
- Art. 16 . Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 17 . Collegio dei Probiviri
- Art. 18 . Procedure elettorali Esecutivo Centrale e Collegi dei RR.CC. e PP.VV.

Titolo V È ORGANI FUNZIONALI LOCALI

- Art. 19 . Consiglio di Delegazione
- Art. 20 . Esecutivo di Delegazione
- Art. 21 . Esecutivo Locale
- Art. 22 . Procedure elettorali comuni per il rinnovo delle cariche sociali di delegazione e locali
- Art. 23 . Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali con lista unica

Titolo VI È PRESIDENZA, SEGRETERIA, TESORERIA E RAPPRESENTANZE INTERNAZIONALI E NAZIONALI

- Art. 24 . Presidente Nazionale, di Delegazione e Locale
- Art. 25 . Segretario Nazionale, di Delegazione e Locale
- Art. 26 . Tesoriere Nazionale, di Delegazione e Locale
- Art. 27 . Rappresentanze Internazionali e Nazionali dell'Esecutivo Centrale

Titolo VII È CARICHE SOCIALI E DURATA

- Art. 28 . Cariche, durata e mandato
- Art. 29 . Dimissioni
- Art. 30 . Commissario Straordinario

Titolo VIII È PATRIMONIO, ORGANI DI INFORMAZIONE E IBZ GIMBORN

- Art. 31 . Beni nazionali, regionali e locali
- Art. 32 . Rivista Nazionale e altri Organi di comunicazione e informazione
- Art. 33 . Gimborn

Titolo IX È REGOLAMENTI, PATROCINIO E AUTOTUTELA

- Art. 34 . Norme di indirizzo
- Art. 35 . Patrocinio
- Art. 36 . Autotutela

Titolo X È NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 37 . Entrata in vigore
- Art. 38 . Disposizioni finali ed integrative.

Titolo I

CONSIDERAZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento

Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 1 par. 5 dello Statuto, detta in maniera puntuale le regole inerenti taluni aspetti della vita associativa.

Art. 2 - Finalità

1) L'Associazione, in base alle previsioni dell'art. 2 dello Statuto, nell'ambito della propria sfera operativa:

- a) è libera e disponibile nel fornire il proprio contributo professionale in tutti quegli ambiti interni o esterni all'Associazione;
- b) può partecipare e svolgere compiti di consulenza, presso quelle Commissioni tecniche e professionali, istituite anche ministerialmente o presso altri ambiti minori. In proposito, verranno sempre interessati gli organi rappresentativi.

2) Le attività svolte dall'Associazione, prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri Soci, non possono costituire oggetto di retribuzione per gli stessi. Resta salva la facoltà del socio, nello svolgimento di attività funzionali al perseguimento degli scopi associativi, di richiedere il rimborso delle spese sostenute, purché previamente autorizzate dall'organo preposto e successivamente rendicontate.

Titolo II

ASSOCIATI

Art. 3 - Ammissione

1) Coloro che intendono chiedere iscrizione all'P.A. devono presentare formale istanza di adesione su apposito modello preferibilmente presso l'Esecutivo di Delegazione o Locale di abituale dimora o residenza. L'istanza, sottoscritta dall'interessato, dovrà essere corredata da due foto formato tessera e da un documento o da autocertificazione dal quale si evinca l'appartenenza a un Corpo di Polizia. Una seconda firma dovrà essere apposta sull'apposito modello, anche al fine di dare attuazione alle norme in materia di tutela della privacy.

2) La richiesta di iscrizione, posta all'esame dell'Organo Funzionale competente per territorio, viene ratificata dall'Esecutivo di Delegazione previa verifica dei requisiti richiesti.

Qualora sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'Esecutivo di Delegazione, nel verbale di riunione, sarà tenuto a specificarli in maniera puntuale e, attraverso il Segretario di Delegazione, ne darà comunicazione all'interessato.

3) Con la domanda di adesione i soci si impegnano:

- a) ad accettare e rispettare le norme dello Statuto e del presente Regolamento;
- b) a mantenere un contegno nella vita associativa e nei rapporti con gli altri associati, basato sul sentimento dell'amicizia, dell'onore, della moralità secondo le previsioni dell'art. 6, comma 1. dello Statuto;
- c) ad esercitare il diritto di critica nell'ambito delle sedi istituzionali dell'P.A. e nelle forme consentite, improntando comunque la manifestazione di dissenso sulla massima correttezza e rispetto;
- d) a non svolgere attività non conformi con le finalità dell'associazione, previste dall'art. 2 dello Statuto;
- e) ad accettare e rispettare, senza riserva alcuna, le direttive ed i provvedimenti emanati dagli Organi Funzionali dell'Associazione preposti alla gestione organizzativa, amministrativa e contabile;

f) a riconoscere le funzioni del Collegio dei Probiviri quale unico ed insindacabile organo di arbitrato, accettandone gli eventuali provvedimenti disciplinari.

4) La qualità dell'Associato è certificata dal possesso di una tessera sociale, prevista dalle norme internazionali, che deve essere mantenuta in perfetto corso di validità annuale. Gli Associati maturano la loro anzianità di iscrizione dalla data di emissione della tessera associativa. L'eventuale interruzione del rapporto associativo, ancorché temporanea, comporta la perdita dell'anzianità maturata.

Art. 4 - Tessera

1) La tessera sociale è il documento col quale l'Associato attesta la propria appartenenza alla Sezione Italiana dell'International Police Association. La validità della stessa decorre dal momento della corresponsione della quota sociale annuale, nell'importo previsto con apposita deliberazione del Consiglio Nazionale.

2) La tessera, rilasciata dalla Sezione Italiana dell'International Police Association, è di proprietà dell'Associazione ed ogni indebito utilizzo potrà essere perseguito.

3) Per la registrazione anagrafica centralizzata delle tessere la Segreteria di Delegazione trasmette entro 3 mesi alla Segreteria Nazionale la scheda di adesione accompagnata da un elenco nominativo. Contestualmente provvede al versamento delle quote alla Tesoreria Nazionale.

4) La stessa viene rilasciata a firma degli Organi Funzionali previsti ed è consegnata direttamente al socio che ha presentato la richiesta di adesione.

5) La domanda per l'iscrizione in qualità di Membro Associato è inoltrata dall'interessato alla Segreteria Nazionale, attestando il possesso di tutti quei requisiti minimi predefiniti. La tessera sociale con l'annotazione di Membro Associato+ viene rilasciata dalla Segreteria Nazionale. La quota di iscrizione è versata per intero alla Tesoreria Nazionale, salvo diversa pattuizione. I Membri Associati dei Paesi Esteri hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari, ma non possono rivestire cariche sociali, né hanno diritto di voto.

6) La tessera sociale, ad esclusione della foto, è di proprietà della Sezione Italiana e deve essere restituita nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, sospensione o espulsione dall'Associazione. Nei casi di deterioramento, smarrimento o furto, è rilasciato un duplicato con lo stesso numero e data dell'originale entro 20 giorni, previa riconsegna di quella deteriorata o di copia della denuncia presentata all'Autorità di Polizia.

Art. 5 - Sanzioni e perdita della qualifica di Associato

1) La qualifica di Associato, e la pertinente anzianità maturata, si perde:

- a) per volontarie dimissioni dall'Associazione;
- b) per omesso pagamento della quota associativa annuale;
- c) a seguito della condanna, dichiarata con una sentenza definitiva, per una fattispecie di reato classificato dalla legge quale delitto;
- d) a seguito della condanna, dichiarata con una sentenza definitiva, per due o più sentenze per una fattispecie di reato classificato dalla legge quale contravvenzionale;
- e) a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto.

2) Determinano inoltre l'esclusione dall'Associazione i seguenti provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri:

- a) la Sospensione, anche solo temporanea;
- b) tre provvedimenti di Richiamo, commessi negli ultimi otto anni;
- c) due provvedimenti di Censura, commessi negli ultimi otto anni;
- d) una Espulsione.

3) La tessera associativa, in ogni caso, può essere ritirata cautelativamente dal Collegio dei Probiviri quando a carico del Socio è iniziata una concreta azione disciplinare, di cui all'art. 12, comma 3, lettera d) dello Statuto.

4) Qualora il socio non ottemperi, l'Esecutivo di Delegazione competente deve provvedere, con una comunicazione all'interessato, al ritiro del predetto documento. In caso di rifiuto o nell'ipotesi di persistente inottemperanza la questione verrà deferita all'Esecutivo Centrale che potrà adire le vie legali a tutela dell'Associazione.

5) Qualora le azioni poste in essere dall'Associato possano essere ritenute lesive per l'Associazione, oltre all'esame obbligatorio del Collegio dei Probiviri, il Presidente Nazionale potrà esercitare tutti i diritti e doveri a difesa della Sezione Italiana, ricorrendo a tutti gli strumenti di tutela giudiziale contemplati dall'ordinamento positivo.

Art. 6 È Rinnovo della quota sociale, decadenza e riammissione

1) I Soci Ordinari e Straordinari, entro il 30 aprile di ogni anno, devono corrispondere agli Esecutivi di Delegazione e Locali la quota sociale di rinnovo fissata dal Consiglio Nazionale, fatto salvo il pagamento rateizzato in dodicesimi mediante trattenuta sullo stipendio.

L'eventuale recesso dovrà essere comunicato alla Segreteria Regionale, tramite l'Esecutivo Locale, perentoriamente entro il 31 ottobre di ogni anno e la disdetta avrà riguardo all'anno successivo. Qualora il Socio non rispetti il termine predetto, lo stesso rimarrà iscritto per l'anno successivo e dovrà provvedere al pagamento della relativa quota.

2) Alla data del 1° maggio di ogni anno sono considerati morosi quegli Associati ordinari e straordinari che non hanno provveduto all'adempimento relativo alla quota sociale entro il termine stabilito dal comma precedente. Gli stessi non usufruiranno dei benefici previsti per i soggetti regolarmente iscritti e non potranno partecipare alle riunioni degli Organi Funzionali.

3) L'Associato moroso potrà regolarizzare la propria posizione associativa pagando la quota sociale non corrisposta con una maggiorazione stabilita dal Consiglio Nazionale. Resta salva l'anzianità maturata.

4) Entro il 31 dicembre dello stesso anno, se il pagamento non avviene con le modalità di cui al comma precedente, l'Associato moroso decade automaticamente e nei suoi confronti debbono essere avviate le procedure di esclusione dall'associazione. L'anzianità del Socio decaduto decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui ha interrotto la sua continuità associativa.

5) Nel caso in cui l'Associato decaduto voglia, negli anni successivi, essere riammesso, dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione e l'anzianità inizierà a decorrere dal momento della nuova iscrizione.

6) L'Associato che, entro il 1° ottobre, non abbia ancora ottemperato al rinnovo annuale verrà formalmente invitato dall'Esecutivo, che lo ha in carico, a regolarizzare la propria posizione e informato che di ogni indebito utilizzo della tessera personale e di qualsiasi segno distintivo relativo all'Associazione potrà essere all'uopo perseguito.

Art. 7 - Assemblee

1) Ogni Associato ha diritto di partecipare alle Assemblee indette da qualsiasi Organo Funzionale.

2) Gli Associati possono partecipare nella sola qualità di uditori alle riunioni ufficiali degli Organi direttivi dell'Associazione, previo unanime consenso dei suoi componenti.

3) Non è consentita la presenza di soggetti terzi in seno alle riunioni o alle assemblee. Il Presidente può, per motivate esigenze, autorizzare la presenza di persone non iscritte all'Associazione.

4) Nelle riunioni dei direttivi, nel caso vengano trattati argomenti che riguardano la persona, non è ammessa la presenza di estranei. Le decisioni che abbiano riguardo agli Associati dovranno essere assunte con voto a scrutinio segreto.

Titolo III

BENEMERENZE, BANDIERE E LOGHI

Art. 8 - Conferimenti

1) Sono previsti diversi conferimenti per quegli Associati che, con le loro attività e per i particolari requisiti, hanno reso un servizio alla crescita della vita associativa. Ai Soci Ordinari e Straordinari, nonché ai Membri Associati, possono essere attribuiti i riconoscimenti di: **BENEMERITO** e di **EDELTA** ALL' d.P.A. Le generalità di detti soci sono annotate dal Segretario Nazionale in appositi **Albo** istituiti presso la Segreteria Nazionale.

2) È conferita la onorificenza di:

a) **SOCIO BENEMERITO** ai Soci Ordinari che si sono particolarmente distinti nelle attività che hanno consentito di sviluppare gli scopi prefissati dall'Associazione. A questi è rilasciato un attestato e la loro riconoscibilità è desumibile dallo specifico distintivo sociale loro conferito. La proposta viene avanzata dagli Organi Funzionali per il tramite degli Esecutivi di Delegazione e Locali e viene deliberata dall'Esecutivo Centrale.

b) **EDELTA** ALL' d.P.A. ai Soci Ordinari, Soci Straordinari ed ai Membri Associati che non hanno mai interrotto la loro appartenenza al sodalizio. L'Associato matura tale onorificenza ogni dieci anni e progressivamente riceve i seguenti attestati: dopo dieci anni in color bronzo; dopo venti anni in color argento; dopo trenta anni in color oro. Ad ogni attestato corrisponde lo specifico distintivo sociale. Le onorificenze sono proposte dall'Esecutivo Locale, attribuite dall'Esecutivo di Delegazione e rilasciate dalla Segreteria Nazionale.

3) Gli attestati ed i distintivi sono forniti dall'Esecutivo Centrale e rimangono invariati nel tempo.

4) Tutte le benemerienze saranno possibilmente consegnate in occasione di (attività) manifestazioni ufficiali dell'Associazione. L'attestato viene consegnato dall'Organo proponente.

5) È previsto anche il conferimento di una benemerienza a persone estranee all'Associazione che, oltre ad essersi distinte socialmente, sono vicine al Sodalizio e contribuiscono, in vario modo e vario titolo, a sostenere le attività della Sezione, in particolare degli Esecutivi di Delegazione e Locali. Tale benemerienza consiste in un **ATTESTATO DI GRATITUDINE**, proposto dagli Esecutivi Centrali, di Delegazione e Locali e deliberato dall'Esecutivo Centrale.

6) Tutte le benemerienze che vengono attribuite a Soci e non, devono essere comunicate all'Esecutivo Locale del luogo di dimora o residenza dell'interessato.

Art. 9 - Abito Sociale

1) L'abito sociale della Sezione Italiana è composto da:

- a) giacca blu con emblema in alto a sinistra;
- b) pantaloni grigi o gonna grigia;
- c) camicia bianca;
- d) cravatta o foulard blu;
- e) scarpe nere.

2) L'abito sociale è indossato in occasione delle sedute sociali come negli incontri ufficiali, nei modi e nei luoghi stabiliti dagli Organi Funzionali interessati all'evento. L'Associato è parimenti libero di indossare l'uniforme del corpo di appartenenza, assumendosi ogni responsabilità inerente il corretto uso della divisa di ordinanza.

3) Si dà facoltà, in eccezione a quanto enunciato, di utilizzare il logo a forma circolare con lo stemma dell'I.P.A., in tessuto, da porre sull'abbigliamento che viene indossato dai soci che aderiscono ad Associazioni di volontariato, al fine di contribuire alla diffusione dell'immagine dell'Associazione posta al servizio della collettività.

Art. 10 - Bandiera Sociale, emblemi e distintivi (labaro E spille ecc.)

1) La Sede Nazionale, le Sedi di Delegazione e quelle Locali si dotano della bandiera dell'Associazione che è di forma rettangolare con sfondo color azzurro e stemma internazionale dell'I.P.A., con colori i cui codici del Pantone Matching System sono:

blu scuro: 3005 U - 285 C

blu chiaro: 290 U - 283 C

rosso: 185 U - 186 C

giallo: 109 U - 115 C.

2) Il logo I.P.A., nella forma prevista dalla sede internazionale, è depositato presso la Camera di Commercio di Belluno e registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

3) Esso, così come contenuto nell'allegato %A+, costituisce parte integrante del presente Regolamento.

4) È fatto divieto assoluto l'utilizzo dello stesso per scopi commerciali; eventuali utilizzi per attività sociali esterne all'I.P.A. devono essere preventivamente autorizzati dalla Sezione Italiana.

5) I distintivi, bandiere e labari di cui possono fregiarsi gli Associati sono quelli previsti dalla Sezione Italiana dell'International Police Association. La tipologia viene proposta dall'Esecutivo Centrale e approvata dal Consiglio Nazionale.

6) La placca da utilizzare sull'abito sociale riporta lo stemma dell'Associazione con il copyright (diritto d'autore), è in tessuto e viene posta sul taschino sinistro della giacca con adeguato supporto.

7) Gli Organi Funzionali possono autonomamente creare oggetti di rappresentanza di propria iniziativa senza alterare in alcun modo le caratteristiche del logo ufficiale.

Art. 11 - Preghiera Nazionale e Inno Internazionale

1) Nelle cerimonie ufficiali può essere data lettura della %B+ preghiera Nazionale dell'I.P.A.+ La preghiera non indica l'appartenenza ad un tipo di religione, ma abbraccia indistintamente ogni credo.

2) L'apertura delle medesime manifestazioni può essere preceduta dall'inno dell'I.P.A.

3) La preghiera e l'inno sono contenuti negli allegati %B+ e %C+, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Titolo IV

ORGANI FUNZIONALI NAZIONALI

Art. 12 - Organi Funzionali

1) Sono Organi Funzionali quelli previsti dall'art. 7 dello Statuto.

2) Gli Organi Funzionali possono avvalersi di Organi esterni, cioè di quelle figure necessarie e riconosciute per un concreto sviluppo della Sezione Italiana dell'International Police Association. Tali organi ed i loro membri non possono essere iscritti all'Associazione.

Art. 13 - Congresso Nazionale e Congresso Straordinario

- 1) Il momento più importante della vita associativa è rappresentato dal Congresso Nazionale, massimo organo espressivo e decisionale della Sezione Italiana. Lo stesso si riunisce per stabilire le linee programmatiche generali, per il raggiungimento degli obiettivi sociali e, oltre alla stesura del documento che regola le attività economiche amministrative effettuate dagli Organi Funzionali Centrali nel contesto nazionale ed internazionale, al fine di valutare l'operato degli organi di governo durante il trascorso mandato, nonché le indicazioni fatte pervenire dai soci attraverso i Delegati. Al Congresso Nazionale non possono partecipare i Delegati che non sono in regola con il pagamento delle quote dovute ai loro Esecutivi di Delegazione o Locali e alla Tesoreria Nazionale; altresì non possono partecipare i Presidenti di Delegazione che non hanno provveduto al versamento trimestrale delle quote.
- 2) Il Congresso Nazionale con delibera del Consiglio Nazionale è ordinariamente convocato ogni quattro anni dal Presidente Nazionale. Il Congresso Nazionale ratifica le modifiche dello Statuto deliberate dal Consiglio Nazionale. Al Congresso Nazionale il Presidente Nazionale relaziona sull'attività svolta dall'Esecutivo Centrale, in via generale sullo stato patrimoniale della Sezione Italiana e sull'attività dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. In base alle proprie competenze, relazionano altresì: il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale ed i Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
- 3) Al Congresso Nazionale sono illustrate e discusse le linee programmatiche dei rappresentanti delle liste di cui al successivo quadriennio e si procede alle elezioni per la nomina dei componenti dell'Esecutivo Centrale, dei componenti il Collegio dei Revisori e dei componenti il Collegio dei Probiviri.
- 4) Il Congresso, presieduto in apertura dal Presidente Nazionale uscente, elegge:
 - a) il Presidente del Congresso e due Segretari a latere;
 - b) il Presidente del Collegio Elettorale e tre membri, che provvederanno alle operazioni di voto e di scrutinio. Questi incarichi sono assegnati ai Delegati che non sono candidati alle future cariche per gli Organi Funzionali Centrali.
- 5) Eletto dall'Assemblea congressuale, il Presidente del Congresso ne assicura l'ordinato svolgimento con facoltà di limitare la durata degli interventi, in relazione al tempo a disposizione per l'adempimento di tutti gli adempimenti. Egli stesso Presidente che invita quei Delegati che interrompono le attività congressuali a lasciare l'Assemblea.
- 6) Prima di procedere, il Presidente dell'Assemblea vaglia eventuali e documentati reclami sulle liste presentate affinché siano posti in discussione. Successive presentazioni e/o l'eventuale decisione del Presidente di archiviare il reclamo o di sottoporre l'istanza al Congresso per una votazione a maggioranza sarà definitiva ed inappellabile.
- 7) I Delegati al Congresso possono farsi rappresentare in caso di assenza. In siffatte circostanze è necessario che il Delegato, il quale deve essere ex sé titolare del diritto al voto, dovrà essere altresì munito di apposita delega, da presentare alla segreteria del Congresso prima dell'avvio dei lavori. Ogni Delegato congressuale può ricevere una sola delega, che deve essere controfirmata dal Segretario o da altro componente dell'Esecutivo di Delegazione competente.
- 8) Per l'organizzazione del Congresso Nazionale e le eventuali manifestazioni sociali collaterali, può essere incaricato un Esecutivo di Delegazione che agisce sulle direttive della Segreteria e Tesoreria Nazionali. Per ogni anno solare l'Ufficio di Tesoreria Nazionale accantona una congrua somma idonea per la realizzazione dell'Assemblea generale quadriennale.
- 9) Con delibera del Consiglio Nazionale, previa proposta dell'Esecutivo Centrale o di uno dei Presidenti di Delegazione, il Congresso Nazionale può essere rinviato di un anno, quando motivate circostanze contingenti lo richiedono.
- 10) Prima di procedere alle elezioni, sono indicati i programmi proposti dai promotori di lista, che illustrano le future attività. Ogni decisione assunta in sede di Congresso Nazionale è comunicata a tutti gli Organi Funzionali. Tutti i membri congressuali hanno pari dignità di voto e di espressione.

11) Il Congresso Nazionale Straordinario è indetto quando sono stabilite le elezioni anticipate, a seguito di:

- a) dimissioni volontarie dei membri, qualora venga a mancare il numero legale di un terzo in seno all'Esecutivo Centrale o nei Collegi del Probiviri o dei Revisori dei Conti;
- b) richiesta motivata dell'Esecutivo Centrale o di almeno sei Esecutivi di Delegazione, poi approvata dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi.
- c) dimissioni dei membri, anche a seguito dei previsti provvedimenti disciplinari, che comporti la mancanza del numero legale di un terzo in seno all'Esecutivo Centrale o nei Collegi del Probiviri o dei Revisori dei Conti;
- d) sopravvenuti motivi di particolare necessità o di interesse generale.

12) Sono Delegati:

- al Congresso Nazionale partecipano gli organi di cui all'art. 8, comma 2 dello Statuto;
- al congresso Straordinario partecipano gli organi di cui all'art. 8, comma 3, dello Statuto;
- figure necessarie e riconosciute dalle norme che possono non avere diritto di voto, ma solo di consulenza qualora ritenuto necessario.

Art. 14 - Consiglio Nazionale

1) Il Consiglio Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale, è convocato dall'Esecutivo Centrale almeno una volta all'anno e può essere straordinariamente indetto su richiesta motivata da almeno sette Presidenti di Delegazione.

2) Esso provvede alle seguenti incombenze:

- a) svolge principalmente l'attività di controllo sull'applicazione e osservanza delle norme associative da parte degli Organi Funzionali. Nonché ha funzione di orientamento per l'attività di governo dell'Esecutivo Centrale;
- b) decide su tutto ciò che non sia espressamente previsto dalle norme statutarie e regolamentari ed esercita il potere di ratifica di quegli atti dell'Esecutivo Centrale, previsti espressamente dal presente Regolamento;
- c) è l'organo a cui è demandata la competenza di deliberare le proposte di modifica del presente Regolamento e dello Statuto; le proposte deliberate dello Statuto vengono ratificate al Congresso Nazionale;
- d) ha funzione di orientamento per l'attività di governo dell'Esecutivo Centrale e deve riunirsi non meno di una volta l'anno;
- e) fissa la data ed il luogo di riunione del Congresso Nazionale ordinario per l'adempimento delle incombenze previste;
- f) fissa la data ed il luogo di riunione e le modalità di svolgimento del Congresso Nazionale Straordinario, valutando i motivi delle richieste di convocazione avanzate dagli organi competenti;
- g) fissa annualmente l'ammontare della quota sociale di rinnovo e di prima iscrizione e ne stabilisce la ripartizione fra la Tesoreria Nazionale e le Tesorerie di Delegazione;
- h) dichiara lo scioglimento degli Esecutivi di Delegazione nell'ipotesi previste nel presente Regolamento e delibera la destinazione dei beni della disciolta sede;
- i) ratifica le delibere dell'Esecutivo Centrale, relative alle spese straordinarie della Tesoreria Nazionale;
- l) fissa il numero dei Delegati delle Delegazioni che parteciperanno al Congresso Nazionale;
- m) delibera il deferimento al Collegio dei Probiviri dei componenti l'Esecutivo Centrale e dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, previa notifica agli interessati.

3) La sua composizione è prevista dall'art. 9 dello Statuto.

4) L'Esecutivo Centrale fissa la data ed il luogo di riunione del Consiglio Nazionale, dando mandato al Segretario Nazionale di provvedere agli avvisi di convocazione almeno trenta giorni prima del termine fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'ordine del giorno dei lavori. Il termine di trenta giorni può essere ridotto a quindici per motivi di necessità e/o urgenza.

5) I componenti il Consiglio Nazionale:

- a) devono essere in regola col pagamento della quota sociale; i Presidenti di Delegazione con il versamento delle quote alla Tesoreria Nazionale;
- b) prima dell'apertura dei lavori, hanno facoltà di chiedere l'inserimento di argomenti non compresi nell'Ordine del Giorno predisposto dall'Esecutivo Centrale. Nel caso di presentazione di proposte di modifica del Regolamento, le stesse dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale almeno quindici giorni prima della data prevista per il Consiglio Nazionale. L'integrazione sarà vagliata dalla Segreteria Nazionale e approvata successivamente all'inizio dei lavori del Consiglio stesso;
- c) i Presidenti di Delegazione hanno facoltà di farsi rappresentare da altro componente dello stesso organismo, nello specifico: dal Vice Presidente o da altro membro del proprio Esecutivo di Delegazione.

6) Al Consiglio Nazionale, quali osservatori senza diritto di voto, possono intervenire, oltre ai componenti previsti dall'art. 9 comma 3 dello Statuto, altre figure necessarie non iscritte all'Associazione, con funzioni consultive.

Art. 15 - Esecutivo Centrale

1) Oltre a quanto previsto dall'art. 10, comma 1. dello Statuto si deve riunire non meno di due volte all'anno.

2) È l'organo di governo della Sezione Italiana, presieduto dal Presidente Nazionale, responsabile della gestione organizzativa, amministrativa e programmatica della Sede Nazionale per il mandato ricevuto:

- a) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esercizio dell'azione di controllo sull'attività delle strutture di Delegazione e Locali;
- b) nei casi previsti, sui provvedimenti adottati dagli Esecutivi di Delegazione, esercita il potere di ratifica;
- c) esegue i provvedimenti adottati dai Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

3) L'Esecutivo Centrale:

- a) presenta al Congresso Nazionale le relazioni quadriennali sull'attività della Sezione Italiana e dei suoi organi, nonché sullo stato patrimoniale della Sezione;
- b) convoca il Consiglio Nazionale e indica l'ordine del giorno che il Segretario Nazionale comunica agli Organi Funzionali interessati;
- c) delibera l'attribuzione della qualifica di Socio Benemerito ai soci che si sono particolarmente distinti e conferisce gli Attestati di Gratitude;
- d) determina i rimborsi che la Tesoreria Nazionale deve corrispondere per i compiti degli uffici o degli incarichi conferiti dagli Organi Nazionali, nonché la determinazione dei rimborsi ai Soci incaricati dei servizi di rappresentanza della Sezione Italiana;
- e) provvede alla determinazione dei contributi da pagare da parte dei Soci per l'utilizzo delle Case I.P.A. della Sezione Italiana, secondo le modalità previste dal loro Regolamento;
- f) delibera la nomina del Direttore responsabile del giornale nazionale, fissando la sede della redazione;
- g) adotta e delibera i provvedimenti di revoca nei confronti degli Esecutivi di Delegazione nominando i Commissari Straordinari per la reggenza temporanea di quelle sedi che al Segretario Nazionale non risultano in ordine per aver commesso delle violazioni od omissioni alle norme statutarie o regolamentari. Di tali provvedimenti è informato ed incaricato ad esprimersi il Consiglio Nazionale nella prima seduta utile;
- h) delibera l'alienazione dei beni di proprietà dell'Associazione, su proposta del Tesoriere Nazionale;
- i) ratifica i Regolamenti di Delegazione, previo parere del Segretario Nazionale;
- l) deferisce al Collegio dei Probiviri i membri degli Esecutivi Regionali in caso di loro inerzia.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo Funzionale diretto ad accertare che ogni entrata ed uscita delle Tesorerie Nazionali, di Delegazione e Locali corrisponda a precise registrazioni contabili e sia giustificata da idonea documentazione contenente gli elementi atti ad individuare il titolo dell'operazione:

- a) è indipendente ed è preposto al controllo della regolarità contabile e della gestione delle finanze effettuate dalle Tesorerie di questa Associazione collocate sul territorio nazionale;
- b) è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea congressuale e da quattro membri che, una volta eletti, designano tra loro il Vice Presidente ed il Segretario;
- c) svolge le proprie mansioni nel rispetto delle regole interne e applica le proprie competenze alla presenza di tre membri, ivi compreso il Presidente del Collegio o il Vice Presidente del Collegio;
- d) per fatti ritenuti gravi, motivando può riunirsi in seduta plenaria;
- e) per riunire i suoi membri può adoperare anche i sistemi telematici di videoconferenza o qualsiasi altro sistema utile allo scopo;
- f) effettua controlli annuali presso la Tesoreria Nazionale e periodici, secondo un calendario prestabilito, presso le Sedi di Delegazione e Locali;
- g) in occasione delle visite di revisione, verbalizza le risultanze dei controlli stessi rimettendone copia alla Segreteria e alla Tesoreria Nazionale, riferisce alla Tesoreria di Delegazione sottoposta al controllo ed al suo Presidente in qualità di responsabile legale rappresentante. In caso di rilievi, il Presidente del Collegio riferisce con rapporto scritto al Tesoriere Nazionale, per gli adempimenti previsti e, quando tali rilievi siano mossi nei confronti della Tesoreria Nazionale, il Presidente del Collegio riferisce con rapporto scritto al Presidente Nazionale.

2) Il Collegio dei Revisori dei Conti agisce anche di iniziativa e, in caso di mancato rispetto delle norme amministrative interne nella struttura sottoposta a revisione, in via celere e riservata informa, oltre al responsabile dell'Organo in disamina, il Segretario Nazionale ed il Presidente Nazionale. Quest'ultimi possono informare i membri dell'Esecutivo Centrale o mantenere la relazione col veto della segretezza fino alla sua conclusione, ad eccezione dell'ipotesi in cui ad essere interessato sia il Collegio dei Probiviri.

3) Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) sei mesi prima della scadenza del suo mandato, può sospendere le proprie attività e demandarle all'Organo Collegio dei Revisori dei Conti, salvo che non sia in corso un periodo di proroga elettorale o che vi sia il tempo necessario per portarle a conclusione. Nel caso demandi le proprie attività al futuro Collegio, il materiale raccolto dovrà essere custodito in plico chiuso dal suo Segretario. Il plico, entro mesi uno dalla data delle elezioni, dovrà essere acquisito dal Presidente e dal Segretario del nuovo Collegio, congiuntamente ad una relazione analitica delle attività svolte dai membri del Collegio uscente;
- b) il passaggio di consegne e l'apertura del plico avviene con la stesura di un verbale alla presenza dei due Presidenti (uscente e neoeletto);
- c) il carteggio è esaminato dai soli membri del collegio. Il Presidente ed il Segretario uscenti sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste e utili al prosieguo dell'azione del Collegio subentrato.

4) Il Presidente del Collegio, in occasione della riunione del Consiglio Nazionale, riferisce circa l'attività di controllo operata alle Tesorerie di Delegazione e Locali.

5) Il Presidente del Collegio, in occasione del Congresso Nazionale, fornisce al Presidente Nazionale uscente tutta la documentazione e le informazioni necessarie per la compilazione della relazione consuntiva quadriennale.

Art. 17 - Collegio dei Probiviri

1) Il Collegio dei Probiviri è l'Organo di Arbitrato, Giustizia e Disciplina appositamente istituito con competenza e giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

2) Ad esso, è affidato l'incarico di risolvere le controversie tra:

- a) i Soci;
- b) i Soci e le strutture Nazionali, di Delegazione e Locali;
- c) le varie strutture Nazionali, di Delegazione e Locali;
- d) tutte le altre figure esterne al Sodalizio, non espressamente menzionate nello Statuto o nel Regolamento di Esecuzione, ma che comunque coinvolgono l'Associazione.

3) È chiamato a dare corso alle proprie attività su richiesta del Segretario Nazionale cui sono giunte documentate istanze di richiesta di arbitrato nei confronti di quegli Associati, singoli o in gruppo, le cui azioni siano oggetto di censura ai sensi degli artt. 4 e 6 dello Statuto. Agisce di iniziativa nel raccogliere le dichiarazioni scritte delle parti e quanto ritenuto necessario per acquisire elementi idonei a chiarire gli episodi in esame. L'accertamento del Collegio non deve superare il periodo di sei mesi. A seguito del decorso di tale periodo potrà essere concessa dal Presidente Nazionale una sola proroga di tre mesi, entro i quali il Collegio è chiamato a formulare l'imparziale giudizio, che dovrà essere immediatamente comunicato al Segretario Nazionale.

4) Gli Organi Locali ai quali vengono comunicate eventuali controversie devono, in qualsiasi caso, effettuare un tentativo di conciliazione tra le parti, entro il termine di 30 giorni. Qualora tale tentativo dia esito negativo, inoltrano con sollecitudine gli atti al Segretario Nazionale.

5) Il giudizio del Collegio è definitivo e inappellabile. Per i casi da giudicare può richiamare pronunce già espresse.

a) Sei mesi prima della scadenza del suo mandato, può sospendere le proprie attività e le problematiche ordinarie acquisite in questo ultimo periodo possono essere demandate al Collegio, salvo che non vi sia in corso un periodo di proroga elettorale o che ci sia il tempo necessario per portarle a conclusione. Nel caso di atti demandati al futuro Collegio, il materiale raccolto dovrà essere custodito in plico chiuso dal Segretario del Collegio. Il plico dovrà essere acquisito dal Presidente e dal Segretario del nuovo Collegio, entro un mese dalla data di elezione.

b) il passaggio di consegne a plico chiuso avviene con la stesura di un verbale alla presenza dei due Presidenti (uscente e neoeletto).

6) Il Collegio dei Probiviri è composto dal Presidente, da quattro membri effettivi che, una volta eletti dall'Assemblea congressuale, designano fra loro il Vice Presidente ed il Segretario;

a) svolge le proprie mansioni nel rispetto delle regole interne e applica le proprie competenze alla presenza di tre membri, ivi compreso il Presidente o il Vice Presidente del Collegio;

b) riceve direttamente dal Segretario Nazionale le notizie e gli atti di sua competenza procedendo ad accurata valutazione degli stessi, attuando tutti gli approfondimenti ritenuti necessari;

c) in via cautelare, può acquisire la tessera sociale del socio interessato dal procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 dello Statuto;

d) archivia motivando e giudica sempre alla presenza di tre membri, ivi compresi Presidente o Vice Presidente;

e) per i fatti ritenuti gravi, può riunirsi in seduta plenaria;

f) per riunire i suoi membri, può adoperare anche sistemi telematici di videoconferenza o qualsiasi altro metodo di comunicazione utile allo scopo.

7) La motivazione dell'inizio di una azione di indagine o di una procedura disciplinare, in via riservata, è celermente comunicata al Segretario Nazionale, che inoltra al Presidente Nazionale e, di concerto, la discussione può essere estesa ai membri dell'Esecutivo Centrale o mantenuta col veto della segretezza, fino alla sua conclusione.

8) Quando il Consiglio Nazionale decide il deferimento al Collegio dei Probiviri di un membro o più membri dello stesso Collegio, il deferito è sospeso e sostituito da uno o più Presidenti di Esecutivo di Delegazione.

9) Il Socio sottoposto a giudizio ha facoltà di nominare un relatore di difesa che abbia la qualifica di Socio Ordinario e che non ricopra cariche nelle strutture funzionali dell'Associazione. Altresì, può richiedere gli atti istruttori per la difesa.

Art. 18 - Procedure elettorali Esecutivo Centrale e Collegi dei RR.CC. e PP.VV.

1) Il Presidente Nazionale indice le elezioni sei mesi prima della scadenza del mandato. La presentazione dei candidati deve avvenire tramite un rappresentante di lista, che sia Socio ordinario dell'Associazione. La lista completa deve giungere al protocollo della Segreteria Nazionale due mesi prima della data delle consultazioni elettorali con l'indicazione puntuale delle cariche come di seguito specificato:

Sezione A1: COMITATO CENTRALE

- Ufficio di Presidenza:

Presidente Nazionale; 1° Vice Presidente Nazionale; 2° Vice Presidente Nazionale; 3° Vice Presidente Nazionale;

- Ufficio di Segreteria:

Segretario Nazionale; 1° Vice Segretario Nazionale; 2° Vice Segretario Nazionale;

- Ufficio di Tesoreria:

Tesoriere Nazionale; Vice Tesoriere Nazionale.

Sezione A2: COLLEGIO DEI PROBIVIRI (C.PP.VV.)

Presidente;

4 membri effettivi.

Sezione A3: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - (C.RR.CC.)

Presidente

4 membri effettivi.

2) Con la lista deve essere presentata anche la relazione programmatica per il futuro mandato dei candidati, la quale verrà discussa in sede congressuale; tali atti saranno trasmessi con la convocazione dei Delegati. La relazione programmatica non potrà essere integrata, modificata, né subire alcun tipo di variazione e dovrà essere illustrata al Congresso conformemente a quanto presentato. Il materiale presentato viene divulgato dalla Segreteria Nazionale a tutti gli Organi Funzionali.

3) Il Segretario Nazionale, entro 7 giorni dalla presentazione delle liste elettorali e della relazione programmatica, verifica i nominativi dei Soci candidati che potranno essere esclusi per i seguenti motivi:

- mancata anzianità di anni 3 dalla data di rilascio della tessera sociale;
- mancato rinnovo per l'anno in corso.

In tal caso il Segretario Nazionale dà immediata comunicazione all'interessato ed al promotore della lista che deve provvedere alla sostituzione entro 15 giorni.

Sono ammesse ulteriori sostituzioni esclusivamente per rilevanti motivi quali:

- il decesso del socio;
- il trasferimento del socio ad altra amministrazione.

4) La mancata presentazione della lista completa e/o della relazione programmatica comporta l'esclusione dalle consultazioni elettorali.

5) Ogni candidato può far parte di una sola lista.

6) Una lista, per le cariche di cui al comma 1, per essere dichiarata eletta, deve riportare almeno la metà più uno dei voti degli accreditati al Congresso. Nel caso in cui nessuna lista abbia riportato tale quorum, si procederà al ballottaggio tra le due liste riportanti il maggior numero di voti, ripetendo le operazioni di voto. Risulterà eletta la lista che avrà riportato la maggioranza dei voti. La votazione avviene a scrutinio segreto.

7) Il Presidente dell'Assemblea Congressuale, al termine delle operazioni di scrutinio, ricevuti i risultati dal Presidente del Collegio Elettorale, procede alla proclamazione degli eletti consentendo l'insediamento della nuova dirigenza nazionale.

8) Entro 15 giorni dall'elezione dovrà avvenire il passaggio di consegne tra l'Esecutivo Centrale uscente ed il subentrante, ad esclusione della parte concernente la Tesoreria Nazionale, per le necessità di chiusura del bilancio. Il medesimo termine viene mantenuto per la presentazione delle dimissioni di eventuali candidati che ricoprono cariche nei Direttivi di Delegazione e Locali.

Titolo V

ORGANI FUNZIONALI LOCALI

Art. 19 - Consiglio di Delegazione

1) Il Consiglio di Delegazione è composto dai componenti previsti dall'art. 13, comma 1. dello Statuto.

2) Esso viene convocato almeno una volta all'anno dal suo Presidente ed ha funzioni consultive e di orientamento generale. Per motivi inderogabili può essere convocato in via straordinaria da uno o più Esecutivi Locali.

Art. 20 - Esecutivo di Delegazione

1) L'Esecutivo di Delegazione è l'organo di governo territoriale:

a) in ossequio alle finalità delle direttive degli Uffici Nazionali e sulla base degli orientamenti scaturiti dal Consiglio di Delegazione, attua le incombenze burocratiche ed operative per realizzare i programmi dell'Associazione nel territorio di competenza;

b) per una migliore e più capillare organizzazione associativa, valuta le condizioni utili per la realizzazione di nuovi Esecutivi Locali, organi di decentramento funzionale, sui quali esercita l'azione di coordinamento e di controllo;

2) Se in seno all'Esecutivo di Delegazione non sono presenti uno o più Esecutivi Locali, lo stesso diventa l'organo funzionale decentrato ed ha il compito di favorire il contatto tra gli Associati, inteso al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

3) La proposta della nascita di un nuovo Esecutivo di Delegazione è valutata dal Consiglio Nazionale che si avvale del parere vincolante dell'Esecutivo Centrale.

4) L'Esecutivo di Delegazione, sei mesi prima della conclusione del mandato, fissa la data delle elezioni.

5) L'Esecutivo di Delegazione è composto:

- dal Presidente, che ne è il legale rappresentante e assume la carica anche di Presidente del Consiglio di Delegazione;

- dal Vice Presidente;

- dal Segretario e dal Vice Segretario;

- dal Tesoriere e dal Vice Tesoriere.

6) Per un corretto espletamento dei compiti degli Uffici di Delegazione, Presidenza, Segreteria e Tesoreria si concertano fra loro, per una suddivisione equa dei compiti. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono i responsabili dei rispettivi Uffici e, in caso di particolari necessità ed indisponibilità, tali figure direttive principali si avvalgono dei rispettivi Vice Presidente, Vice Segretario e Vice Tesoriere che, necessariamente informati nel dettaglio, conoscono perfettamente ogni situazione amministrativa ed economica dell'Esecutivo di Delegazione.

7) Il Presidente o il Vice Presidente ovvero, in caso di impossibilità, un soggetto da questi delegato, individuato tra i membri del Direttivo di Delegazione, partecipa al Consiglio Nazionale. La mancata partecipazione non giustificata con apposita comunicazione scritta, in rappresentanza dell'Esecutivo di Delegazione per due volte, comporta il commissariamento dello stesso.

8) Fissa la quota sociale di spettanza agli Esecutivi Locali che non può essere inferiore al 50% della somma che riceve la Delegazione.

9) Preso atto che attualmente il territorio della Sezione Italiana è suddiviso in Esecutivi di Delegazione che rappresentano tutte le Regioni d'Italia, ivi comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano e la suddivisione tra il Friuli e il Venezia Giulia, non è consentita la costituzione di nuove ed ulteriori Delegazioni.

10) L'Esecutivo di Delegazione deve avere un numero minimo di soci pari ad 80. Qualora tale numero sia inferiore è fatta salva la possibilità di raggiungerlo entro il termine perentorio di 2 anni dalla comunicazione della Segreteria Nazionale. Se ciò non avviene l'Esecutivo di Delegazione verrà declassato ad Esecutivo Locale; in caso di assenza di Esecutivi Locali sarà posto in carico all'Esecutivo di Delegazione più vicino.

Art. 21 - Esecutivo Locale

1) L'Esecutivo Locale, quale organo di massimo decentramento funzionale, ha il compito di:

- a) favorire il contatto fra gli Associati, inteso al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- b) raggiungere gli scopi ed eseguire le direttive e gli orientamenti degli Organi Funzionali Centrali e della Delegazione da cui dipende;
- c) attuare le incombenze burocratiche ed operative per la realizzazione in campo locale dei programmi dell'Associazione.

2) La costituzione di un nuovo Esecutivo Locale avviene con richiesta, trasmessa alla Segreteria di Delegazione, da parte di un Socio regolarmente iscritto che rappresenta un gruppo esponentiale di non meno di 40 soggetti. La richiesta è controfirmata da altri due Soci che formano il Comitato Promotore. Nella richiesta devono essere bene specificate le motivazioni che giustificano la costituzione dell'Esecutivo Locale con allegato elenco, individualmente firmato, dei 40 soggetti che intendono aderire all'organo che si intende costituire. La richiesta viene sottoposta al vaglio dell'Esecutivo di Delegazione che esprime un parere non vincolante ed inoltra il fascicolo all'Esecutivo Centrale tramite la Segreteria Nazionale. L'Organo Nazionale valuta gli atti e provvede a trasmettere lo stesso all'Esecutivo di Delegazione che notizia il proponente. In caso di esito positivo, il Comitato Proponente dovrà indire le elezioni entro sei mesi, secondo la procedura prevista per il rinnovo degli organi funzionali locali.

3) L'Esecutivo Locale è composto da:

- il Presidente, che ne è il legale rappresentante;
- il Vice Presidente;
- il Segretario ed il Vice Segretario;
- il Tesoriere ed il Vice Tesoriere.

4) L'Esecutivo Locale, sei mesi prima della scadenza del mandato, fissa la data delle elezioni.

5) Per il corretto espletamento dei compiti, gli Uffici Locali di Presidenza, Segreteria e Tesoreria si concertano fra loro, per una suddivisione equa dei compiti. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono i responsabili dei rispettivi Uffici e, in caso di particolari necessità ed indisponibilità, tali figure

direttive principali si avvalgono dei rispettivi Vice Presidente, Vice Segretario e Vice Tesoriere che necessariamente informati, nel dettaglio, conoscono perfettamente ogni situazione amministrativa ed economica dell'Esecutivo Locale.

6) L'Esecutivo Locale partecipa al Consiglio di Delegazione. La mancata partecipazione non giustificata con apposita comunicazione scritta in rappresentanza dell'Esecutivo Locale per due volte, comporta il commissariamento dello stesso.

7) Esso esplica la più efficace attività di proselitismo e riceve le istanze di prima iscrizione, provvede alla consegna della tessera sociale rilasciata dall'Esecutivo di Delegazione e degli attestati di Benemerenzza, Fedeltà all'P.A. e Gratitudine. Raccoglie le quote annuali dei soci e dei nuovi iscritti trasmettendole entro ogni trimestre all'Esecutivo di Delegazione, informandolo di tutte le variazioni o necessità segnalate dagli Associati.

8) L'Esecutivo Locale, che per due anni consecutivi annovera un numero di Soci inferiore a 40, può essere sciolto con provvedimento dell'Esecutivo di Delegazione, sentito il Consiglio di Delegazione. I Soci del disciolto organo sono attribuiti d'ufficio all'Esecutivo Locale più vicino.

9) Gli attuali Esecutivi Locali, qualora non abbiano un numero sufficiente di iscritti come previsto dal presente Regolamento, hanno la possibilità di uniformarsi entro due anni dalla comunicazione dell'Esecutivo di Delegazione. Qualora ciò non avvenga l'organo viene sciolto.

Art. 22 - Procedure elettorali comuni per il rinnovo delle Cariche Sociali di Delegazione e Locali

1) Sei mesi prima della scadenza del mandato il Presidente di Delegazione o Locale indice le elezioni che avvengono nel corso dell'Assemblea ordinaria o straordinaria appositamente convocata, con le sotto elencate modalità:

a) L'Esecutivo, sei mesi prima della naturale scadenza del mandato, delibera la data e gli adempimenti per il rinnovo delle cariche. Tale delibera deve essere rimessa, entro il termine di 15 giorni, alla Segreteria Nazionale o di Delegazione la quale, ove nulla osti, provvede alla nomina del Presidente della Commissione Elettorale;

b) Nella medesima riunione, stabilisce i termini per la presentazione delle liste dei candidati, la convocazione dell'assemblea indicando il luogo, la data e l'ora dando avviso che in quella sede si procederà alle operazioni di voto nonché prenderà visione delle liste di candidatura. Di dette operazioni viene data la massima divulgazione ai Soci;

c) Per la presentazione dei candidati alle cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere, Vice Presidente, Vice Segretario e Vice Tesoriere devono essere predisposte dagli interessati apposite liste unitarie contenenti i nominativi dei candidati (iscritti territorialmente alla struttura da eleggere) indicando, a fianco di ciascun nominativo, con esplicita firma di accettazione, la carica per la quale lo stesso concorre. Ogni candidato può far parte di una sola lista. La lista completa deve giungere al protocollo della Segreteria di Delegazione o Locale due mesi prima della data delle consultazioni elettorali.

2) Modalità di svolgimento dell'Assemblea:

a) L'Assemblea, presieduta dal Presidente di Delegazione o Locale, provvede prioritariamente ad eleggere tra i Soci presenti, non candidati, due scrutatori per le operazioni di voto e scrutinio;

b) Il Presidente dell'Assemblea deve assicurare l'ordinato svolgimento della riunione, il cui ordine del giorno deve prevedere i seguenti argomenti:

- relazione consuntiva di fine mandato del Presidente di Delegazione o Locale;
- relazione consuntiva di fine mandato del Tesoriere di Delegazione o Locale;
- varie ed eventuali;
- elezione delle cariche sociali.

3) Modalità di svolgimento dell'Assemblea con lista unica:

Il Presidente Regionale o Locale assicura l'ordinato svolgimento della riunione il cui ordine del giorno deve prevedere:

- relazione consuntiva di fine mandato del Presidente di Delegazione o Locale;

- relazione consuntiva di fine mandato del Tesoriere di Delegazione o Locale;
- comunicazione della composizione del nuovo Esecutivo da parte del Presidente dell'Assemblea;
- varie ed eventuali.

4) Modalità di svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio:

a) Il Segretario di Delegazione-Locale, spirato il termine per la presentazione delle candidature e verificata presso la Segreteria Nazionale-Delegazione l'assenza di condizioni ostative ed i requisiti richiesti, divulga a tutti gli Associati l'elenco delle liste dei candidati;

b) a seguito dell'apertura dei lavori assembleari, il Presidente della Commissione elettorale e i due membri provvedono ad attivare un seggio elettorale in locali possibilmente attigui a quello della riunione, al fine di consentire ai Soci di esercitare il diritto di voto;

c) contestualmente il Segretario di Delegazione-Locale consegna al Presidente della Commissione Elettorale l'elenco degli aventi diritto al voto. Il Presidente della Commissione Elettorale, prima dell'inizio delle operazioni di voto, provvede a verificare se siano pervenuti reclami o contestazioni. Questi vengono immediatamente vagliati e successivamente trasmessi alla Segreteria Nazionale-Delegazione;

d) affinché il voto sia valido è necessario che il Socio si attenga alle indicazioni procedurali generalmente presenti sulla scheda. In ogni caso, al fine di evitare difficoltà alla Commissione in sede di scrutinio, correndo il rischio che la stessa possa ritenere nullo il voto espresso, è necessario che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- apporre una \times e non altri segni a fianco della lista prescelta;
- nel caso che sulla scheda non siano state precedentemente stampate le liste concorrenti, il Socio dovrà indicare la preferenza scrivendo chiaramente il numero della lista che intende votare;
- sulla scheda, che non deve essere deteriorata, non devono essere apposte scritte o altri segni identificativi dell'elettore né fatte cancellature;
- nel caso in cui il Socio elettore abbia involontariamente deteriorato la scheda o commesso errori nell'indicazione della preferenza, può richiedere al Presidente della Commissione elettorale una nuova scheda, previa riconsegna di quella deteriorata o errata;

e) la Commissione Elettorale, terminate le operazioni di voto, procede allo scrutinio delle schede votate e redige apposito verbale firmato da tutti i componenti la Commissione stessa, registrando i risultati elettorali. Il verbale delle operazioni di voto e dei risultati dello scrutinio va rimesso senza indugio, a cura del Presidente, alla Segreteria Nazionale-Delegazione per il visto di ratifica e convalida dei risultati;

f) la Segreteria Nazionale-Delegazione, ove nulla osti con il regolare svolgimento delle procedure, provvede a notificare agli interessati l'avvenuta elezione ed a rilasciare le tessere per le funzioni che gli stessi ricopriranno nel nuovo direttivo. Le schede ed il materiale elettorale, esaurite le operazioni di scrutinio in seduta pubblica, devono essere raggruppati e chiusi in buste sigillate dal Presidente della Commissione elettorale e dai due scrutatori.

Il materiale di cui sopra rimarrà in custodia presso la Segreteria di Delegazione-Locale fino al termine delle nuove consultazioni elettorali;

g) le schede di votazione, corredate di un esemplare dei verbali delle operazioni di voto e scrutinio, in modello unico nazionale, saranno fornite dalla Segreteria Nazionale con spese a carico dell'Esecutivo della Delegazione o Locale;

h) eventuali e documentati reclami relativi alle procedure elettorali dovranno essere presentati dagli interessati, il giorno delle elezioni, direttamente al Presidente della Commissione elettorale il quale unitamente ai verbali di scrutinio provvederà a recapitarli al Segretario Nazionale-Delegazione per le valutazioni di rito.

Art. 23 - Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali con lista unica

1) Se il Segretario di Delegazione-Locale, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, si avvede che le stesse si riferiscono ad una unica lista, effettuato il controllo dei requisiti dei candidati, sospende le consultazioni di voto dell'Esecutivo di Delegazione o Locale, assume a protocollo la unica lista pervenuta e la trasmette entro 3 giorni alla Segreteria Nazionale-Delegazione unitamente a:

- a) lettera di indizione delle elezioni per il rinnovo dell'Esecutivo di Delegazione e Locale;
- b) originale dell'unica lista presentata.

- 2) Dopo le opportune verifiche il Segretario Nazionale-Delegazione convalida la lista entro 10 giorni e proclama eletti i componenti il nuovo direttivo.
- 3) Il Segretario Nazionale-Delegazione, qualora dovesse riscontrare vizi di procedura o irregolarità nel carteggio, comunicherà al Segretario di Delegazione-Locale di procedere a nuove elezioni.
- 4) Qualora non siano indette le elezioni entro i termini previsti dal presente Regolamento, la Segreteria Nazionale-Delegazione provvede a sollecitare l'organo interessato, assegnando un termine massimo di 30 giorni per l'indizione. Se ciò non avviene, si procede al Commissariamento dell'organo inadempiente.

Titolo VI

PRESIDENZA, SEGRETERIA, TESORERIA E RAPPRESENTANZE INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Art. 24 - Presidente Nazionale, di Delegazione e Locale

- 1) In ambito Nazionale ed Internazionale, il Presidente Nazionale è il legale rappresentante della Sezione Italiana. Esercita le funzioni di Delegato al Consiglio Esecutivo Internazionale, International Executive Council (c.d. I.E.C.), anche tramite un suo rappresentante scelto fra i membri dell'Esecutivo Centrale. In qualità di Delegato I.E.C. ha diritto di voto, partecipa sostenendo le posizioni e gli interessi della Sezione Italiana. Al ritorno da ogni riunione, relaziona sull'andamento dei lavori, sulle decisioni adottate e su ogni altra notizia utile a determinare l'eventuale orientamento della Sezione Italiana.
- 2) Il Presidente Nazionale e l'Ufficio di Presidenza Nazionale gestiscono direttamente la Sezione Italiana, entro i limiti imposti dallo Statuto. E' coadiuvato dai tre Vice Presidenti Nazionali, i quali svolgono gli incarichi relativi alle attività Sociali e Sportive, Culturali e Professionali avvalendosi, qualora opportuno, della disponibilità dei Soci. In caso di dimissioni, assenza o impedimento, il Primo Vice Presidente lo sostituisce. Per particolari motivi di interesse generale, le valutazioni e le decisioni sono prese dall'Esecutivo Centrale.
- 3) In caso di contemporanee dimissioni di tutto l'Ufficio di Presidenza le funzioni saranno assunte ad interim dall'Ufficio di Segreteria fino a nuove elezioni.
- 4) Il Presidente Nazionale, nell'esercizio delle proprie funzioni e con le responsabilità ad esso conferite dal Congresso, promuove il miglioramento e lo sviluppo dell'Associazione ed è chiamato:
 - a) di sua iniziativa o previa consultazione del Segretario e del Tesoriere Nazionali, a dare immediato corso allo sviluppo del programma esposto ed accolto col voto congressuale di maggioranza;
 - b) ad impartire precise direttive e assegnare gli incarichi che ritiene utili agli scopi prefissati;
 - c) per i casi di particolare interesse non previsti nel programma esposto al Congresso, a prendere indipendenti iniziative previa consultazione del Segretario e del Tesoriere Nazionali.
- 5) Per il corretto espletamento dei compiti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, i Vice Presidenti Nazionali si concertano fra loro per una suddivisione equa dei compiti. Il Presidente Nazionale è il responsabile dell'Ufficio e, in caso di particolari necessità e di indisponibilità, si avvale dei Vice Presidenti Nazionali che necessariamente informati nel dettaglio, conoscono perfettamente ogni situazione amministrativa dell'Ufficio.
- 6) I Vice Presidenti Nazionali coordinano distintamente le attività Sociali e Sportive, Culturali e Professionali e possono avvalersi della collaborazione di Soci ordinari che, per le loro capacità e qualità, sono utili agli scopi sociali.
- 7) In particolare, il Presidente Nazionale:
 - a) firma, congiuntamente al Segretario Nazionale, tutti gli atti ufficiali della Sezione Italiana;
 - b) apre i lavori del Congresso Nazionale;

- c) presiede il Consiglio Nazionale;
- d) presiede l'Esecutivo Centrale;
- e) esegue, in ossequio alle norme dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto delle norme internazionali e della normativa vigente, i provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri emessi a carico dei Soci avvalendosi in proposito della Segreteria Nazionale;
- f) adotta, nei casi di urgenza, sentito l'Ufficio di Presidenza ed il Segretario Nazionale contemporaneamente al deferimento al Collegio dei Probiviri, il provvedimento di sospensione dall'Associazione nei confronti di quei Soci il cui comportamento sia ritenuto gravemente pregiudizievole per il buon nome dell'Associazione stessa;
- g) adotta, di concerto con i Vice Presidenti e sentito il parere dell'Esecutivo Centrale, il provvedimento di sospensione nei confronti dei Soci sottoposti a procedimento penale per reati non colposi. Il provvedimento è poi rimesso al Collegio dei Probiviri per il giudizio di merito;
- h) assume, con l'assistenza della Segreteria e della Tesoreria Nazionali, tutti gli eventuali provvedimenti che si rendono necessari al fine di ovviare con urgenza a gravi inadempienze operative e funzionali degli organi regionali, riferendo all'Esecutivo Centrale nella prima seduta.

8) Il Presidente di Delegazione, dal canto suo, rappresenta la Delegazione in tutte le manifestazioni ufficiali di competenza e nei rapporti esterni alla Delegazione. Nel caso di dimissioni, decesso o impedimento temporaneo o permanente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente fino al termine del mandato o per la durata dell'impedimento.

9) Il Presidente di Delegazione provvede, inoltre, ai seguenti adempimenti :

- a) convoca, almeno una volta l'anno, il Consiglio di Delegazione;
- b) autorizza lo svolgimento delle operazioni elettorali presso i Comitati Locali per il rinnovo delle cariche sociali al termine del mandato, nominando il Presidente della Commissione Elettorale tra i membri dell'Esecutivo di Delegazione;
- c) autorizza lo svolgimento delle manifestazioni dei Comitati Locali che abbiano un interesse regionale e può delegare all'Esecutivo Locale l'organizzazione di attività istituzionali di competenza regionale;
- d) autorizza, a seguito di motivata richiesta dell'Esecutivo Locale, lo slittamento per non più di un anno delle operazioni elettorali;
- e) può esercitare il diritto di surroga nei confronti degli altri componenti dell'Esecutivo di Delegazione, nonché dei Presidenti dei Comitati Locali in caso di manifesta inerzia dei predetti, dandone comunicazione alla Segreteria Nazionale.

10) Il Presidente dell'Esecutivo Locale:

- a) riunisce con formale convocazione almeno tre volte l'anno la sua struttura di riferimento;
- b) presenzia di diritto le manifestazioni ufficiali territorialmente di sua competenza organizzate dall'Associazione e cura i rapporti con le Autorità e le Forze di Polizia presenti sul suo territorio;
- c) nel caso di dimissioni, decesso o impedimento temporaneo o permanente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente fino al termine del mandato o per la durata dell'impedimento;
- d) unitamente agli altri componenti dell'Esecutivo Locale, è membro di diritto del Consiglio di Delegazione;
- e) unitamente al Tesoriere Locale, è responsabile in solido di tutte le entrate e uscite di cassa e risponde della tenuta dei registri contabili e di inventario della Sede Locale.

Art. 25 È Segretario Nazionale, di Delegazione e Locale

1) Il Segretario Nazionale, di Delegazione e Locale, per l'espletamento dei propri compiti, opera nel rispetto ed in attuazione dello Statuto e del presente Regolamento.

2) Per il corretto espletamento dei compiti dell'Ufficio di Segreteria Nazionale si avvale di due Vice Segretari; per le Delegazioni e Esecutivi Locali del V. Segretario. Egli responsabile dell'Ufficio e, in caso di particolari necessità e indisponibilità, si avvale del 1° Vice Segretario Nazionale che, informato nel dettaglio, conosce perfettamente ogni situazione amministrativa di spettanza.

3) Il Segretario Nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

- a) provvede alla convocazione del Congresso Nazionale, Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Centrale, su disposizione del Presidente Nazionale;

- b) cura e mantiene i rapporti con la Segreteria Internazionale e le Segreterie delle altre Sezioni estere;
- c) esercita il potere di vigilanza sulle attività delle Sedi di Delegazione e Locali, mediante i necessari collegamenti operativi con gli Esecutivi di Delegazione e Locali;
- d) provvede alla diffusione delle informazioni relative a tutte le attività della Sezione Italiana a livello internazionale e nazionale;
- e) assiste gli Esecutivi di Delegazione e Locali nell'opera di proselitismo verso i Soci e coordina tutte le attività richieste;
- f) organizza i lavori inerenti le riunioni del Consiglio Nazionale, dell'Esecutivo Centrale e del Congresso Nazionale, redige e conserva i verbali;
- g) assiste l'Ufficio di Presidenza Nazionale nell'esercizio delle sue funzioni e firma, congiuntamente al Presidente, tutti gli atti della Sezione Italiana;
- h) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi dell'Associazione, effettuando gli opportuni accertamenti circa gli adempimenti degli organi periferici, proponendo al Presidente Nazionale in caso di inadempienza i relativi provvedimenti, al fine di ovviare alle carenze riscontrate;
- i) esercita il potere di ratifica sui verbali relativi ai risultati delle operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche sociali di Delegazione, dichiarando la validità degli scrutini;
- l) visiona i regolamenti deliberati dagli organi regionali relativi alle attività svolte dalle Sedi di Delegazione e li rimette, con il proprio parere, all'Esecutivo Centrale per la ratifica;
- m) riceve le segnalazioni e le richieste di adozioni di provvedimenti disciplinari a carico dei Soci, da parte degli organi proponenti, provvede ad informare l'Esecutivo Centrale e, se in regola con le norme procedurali, rimette i fascicoli al Collegio dei Probiviri per l'eventuale procedimento di competenza, previo tentativo di conciliazione;
- n) provvede all'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Presidente Nazionale relativi agli atti pervenuti dai Collegi dei Revisori e Probiviri.

4) L'ufficio di Segreteria Nazionale, dal canto suo:

- a) registra tutti i Soci della Sezione Italiana e cura l'aggiornamento e la revisione annuale degli schedari computerizzati;
- b) aggiorna gli elenchi delle attività hobbistiche, sportive e socio culturali dei soci;
- c) fornisce i diplomi e i distintivi, ove previsti, per l'attribuzione dei riconoscimenti di "BENEMERITO", "FEDELTA'" e "GRATITUDINE", indicati nella delibera approvata dall'Esecutivo Centrale;
- d) rilascia le tessere per le funzioni dei componenti degli Esecutivi di Delegazione;
- e) coordina tutte le attività di assistenza ai Soci;
- f) collabora con i Vice Presidenti all'organizzazione di manifestazioni nazionali ed internazionali;
- g) gestisce l'organizzazione delle Case IPA di pertinenza della Sede Nazionale;
- h) provvede alla tenuta della documentazione concernente gli atti ufficiali della Sezione Italiana.

5) Collabora con il Direttore e la redazione del Giornale Nazionale per tutto ciò che è necessario al funzionamento della Redazione.

6) Il Primo Vice Segretario Nazionale sostituisce il Segretario Nazionale in caso di dimissioni, assenza o impedimento.

7) La Segreteria di Delegazione è soggetta a subordinazione e si attiene alle direttive emanate o suggerite dagli Uffici Nazionali per coordinare o migliorare la gestione della sede di competenza; in particolare:

- a) mantiene costantemente aggiornato l'elenco anagrafico dei Soci e comunica tempestivamente ogni variazione direttamente alla Segreteria Nazionale;
- b) collabora con il rispettivo Ufficio di Tesoreria fornendo qualsiasi informazione possa risultare utile alla corretta tenuta della contabilità;
- c) si accorda con il proprio Presidente per stilare l'ordine del giorno da seguire durante le riunioni dei direttivi o del Consiglio Regionale, provvedendo conseguentemente ad informare gli interessati inviando loro la relativa documentazione (convocazione e ordine del giorno);
- d) conserva e divulga le circolari emesse dalla Segreteria e Tesoreria Nazionale o da altri Organi Centrali preposti alle diverse attività sportive e socio-culturali, nonché qualsiasi altra documentazione che abbia attinenza con l'attività dell'esecutivo di appartenenza;

- e) trasmette, entro il termine di 10 giorni, alla Segreteria Nazionale copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Delegazione nonché delle procedure e verbali relativi alle elezioni;
- f) ha azione di controllo circa l'osservanza delle norme previste in materia di Statuto e Regolamento. Riferisce al Presidente su qualsiasi difformità riscontrata e accertata;
- i) in caso di elezioni anticipate o di termine del mandato quadriennale, deve provvedere al passaggio di consegne entro il termine di 15 giorni dal nuovo insediamento o eventuale commissariamento.

8) La Segreteria Locale è soggetta a subordinazione e si attiene alle direttive emanate o suggerite dagli Uffici Nazionali e di Delegazione per coordinare o migliorare la gestione della sede di competenza; in particolare:

- a) mantiene costantemente aggiornato l'elenco anagrafico dei Soci e comunica tempestivamente ogni variazione direttamente alla Segreteria di Delegazione;
- b) collabora con il rispettivo Ufficio di Tesoreria fornendo qualsiasi informazione possa risultare utile alla corretta tenuta della contabilità;
- c) si accorda con il proprio Presidente per stilare l'ordine del giorno da seguire durante le riunioni dei direttivi, provvedendo conseguentemente ad informare gli interessati inviando loro la relativa documentazione (convocazione e ordine del giorno);
- d) conserva e divulga ai soci quanto espresso nelle circolari emesse dalla Segreteria e Tesoreria Nazionale o Esecutivo di Delegazione preposti alle diverse attività sportive e socio-culturali, nonché qualsiasi altra documentazione che abbia attinenza con l'attività dell'Esecutivo di appartenenza;
- e) ha azione di controllo circa l'osservanza delle norme previste in materia di Statuto e Regolamento. Riferisce al Presidente su qualsiasi difformità riscontrata e accertata;
- f) in caso di elezioni anticipate o di termine del mandato quadriennale deve provvedere al passaggio di consegne entro il termine di 15 giorni dal nuovo insediamento o eventuale commissariamento

Art. 26 È Tesoriere Nazionale, di Delegazione e Locale

1) Per l'adempimento dei propri compiti e per le procedure, deve attenersi a quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché delle norme economiche che regolano l'Associazione di Promozione Sociale.

2) Per il suo funzionamento:

- a) si avvale del Vice Tesoriere Nazionale, col quale suddivide equamente i compiti e che, necessariamente informato nel dettaglio, conosce perfettamente ogni situazione amministrativa dell'Ufficio. Il Vice Tesoriere lo sostituisce in caso di dimissioni, assenza o impedimento;
- b) gestisce tutte le entrate di pertinenza della Sede Nazionale ed effettua, d' iniziativa o su incarico dell'Esecutivo Centrale, in collaborazione con il Collegio dei RR.CC., ispezioni contabili sulla gestione finanziaria delle Sedi di Delegazione e Locali, riferendo il tutto all'Esecutivo Centrale per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza. Controlla i rendiconti delle sedi periferiche.

3) In particolare:

- a) provvede al pagamento delle spese ordinarie per il funzionamento degli organi e degli uffici della Sede Nazionale;
- b) provvede al pagamento delle spese straordinarie, previa delibera di approvazione dell'Esecutivo Centrale, ratificata dal Consiglio Nazionale;
- c) conserva le registrazioni contabili delle entrate e delle uscite di cassa della Sezione Italiana e cura la raccolta della documentazione relativa ad ogni singola operazione;
- d) provvede all'acquisto del materiale sociale e ne stabilisce i relativi prezzi di vendita;
- e) redige i rendiconti di gestione annuali ed il conto consuntivo della Sezione Italiana. Fornisce all'Esecutivo Centrale gli elementi necessari per la relazione al Congresso Nazionale;
- f) stabilisce, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, la documentazione ritenuta valida quale giustificazione delle registrazioni contabili degli Esecutivi di Delegazione e Locali informandone i Tesorieri;
- g) assiste i Tesorieri di Delegazione nella soluzione di eventuali problemi di gestione amministrativa;
- h) fornisce, nelle riunioni dell'Esecutivo Centrale, tutte le informazioni relative alle situazione finanziaria della Sede Nazionale;
- i) gestisce il Fondo Nazionale di Assistenza (F.N.A.);

4) Il Tesoriere di Delegazione, invece:

- a) conserva le registrazioni contabili delle entrate e delle uscite di cassa dell'Esecutivo di Delegazione cura la raccolta della documentazione relativa ad ogni singola operazione;
- b) provvede all'acquisto del materiale sociale e ne stabilisce i relativi prezzi di vendita;
- c) redige in modo analitico il rendiconto di gestione annuale comprensivo dei rendiconti degli Esecutivi Locali e dopo averlo firmato unitamente al Presidente di Delegazione lo trasmette alla Tesoreria Nazionale entro il 28 Febbraio;
- d) provvede ad inventariare i beni, previa approvazione dell'Esecutivo di Delegazione, e trasmette il tutto alla Tesoreria Nazionale entro il 28 Febbraio di ogni anno;
- e) assiste i Tesorieri Locali nella soluzione di eventuali problemi inerenti la gestione amministrativo-contabile;
- f) fornisce nelle riunioni dell'Esecutivo di Delegazione, tutte le informazioni relative alla situazione finanziaria della propria Delegazione;
- g) unitamente al Presidente, può effettuare ispezioni contabili presso gli Esecutivi Locali della Delegazione.

5) Il Tesoriere Locale:

- a) conserva le registrazioni contabili delle entrate e delle uscite di cassa dell'Esecutivo Locale, curando la raccolta della documentazione relativa ad ogni singola operazione;
- b) provvede all'acquisto del materiale sociale e ne stabilisce i relativi prezzi di vendita al Socio;
- c) redige in modo analitico il rendiconto di gestione annuale e dopo averlo firmato unitamente al Presidente Locale lo trasmette alla Tesoreria di delegazione entro il 15 Febbraio;
- d) provvede ad inventariare i beni, previa approvazione dell'Esecutivo Locale, trasmettendo il tutto alla Tesoreria di Delegazione entro il 15 Febbraio di ogni anno;

6) I fondi delle sedi locali devono essere depositati su conto corrente bancario o postale, intestati in rubrica a %PA Esecutivo di Delegazione ò ò ò ..+ oppure %PA Esecutivo Locale ò ò ò ..+ a firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente.

Se la disponibilità di cassa non supera la somma di 500,00 " le risorse possono essere gestite con libretto postale intestato, con firma disgiunta come citato nel precedente capoverso o cassa contante.

7) Gli Esecutivi di Delegazione e Locali devono essere obbligatoriamente provvisti del Codice Fiscale da richiedere alla Direzione delle Entrate competente per territorio.

Art. 27 È Rappresentanze Internazionali e Nazionali dell'Esecutivo Centrale

- 1) A qualsiasi evento ufficiale non possono partecipare più di due rappresentanti dell'Esecutivo Centrale.
- 2) Oltre al Delegato dell' I.E.C., può partecipare alle riunioni internazionali un solo socio in qualità di Osservatore. Egli è individuato in seno all'Esecutivo Centrale.

Titolo VIII

CARICHE SOCIALI E DURATA

Art. 28 - Cariche, durata e mandato

- 1) Le Cariche Statutarie delle Strutture associative Nazionali, di Delegazione e Locali hanno durata quadriennale.
- 2) Il mandato può essere prorogato al massimo di un anno per comprovate esigenze. Le proposte di proroghe per il rinnovo delle cariche di cui:

a) per l'Esecutivo Centrale . quindi per il Congresso . sono accolte con delibera del Consiglio Nazionale;

b) per l'Esecutivo di Delegazione sono accolte con delibera dell'Esecutivo Centrale;

c) per l'Esecutivo Locale sono accolte con delibera dell'Esecutivo di Delegazione.

Tutte le proroghe sono comunicate tempestivamente al Segretario Nazionale.

3) Tutti i Soci Ordinari hanno pari dignità ed uguale diritto di voto e possono candidarsi a tutte le cariche associative. I Soci Straordinari hanno diritto di voto ma non possono candidarsi a cariche statuarie. I Membri Associati non possono rivestire cariche sociali e non possono esprimere il loro voto.

4) Per proporsi alle sole cariche Nazionali e di Delegazione, il candidato deve necessariamente aver maturato alla data dell'elezione non meno di tre anni di iscrizione, decorrenti dalla data di rilascio della tessera sociale.

5) I candidati eletti a qualsiasi carica in seno alla Struttura Funzionale Centrale non possono svolgere altre funzioni, diverse da quelle del proprio mandato, negli altri Organi Funzionali Periferici (Delegazioni e/o Comitati Locali). Eventuali iniziative devono essere concordate con gli Esecutivi di Delegazione-Locali.

6) In tutti i casi in cui non vi siano liste proponenti, è concessa una ulteriore proroga di due mesi e sarà fissata la data ultima per la consegna delle liste. Nel caso in cui non vi siano assolutamente nuove liste gli Organi Funzionali proseguiranno il loro mandato per i successivi quattro anni. In caso di rifiuto la struttura viene commissariata. In quest'ultima circostanza, qualora si tratti degli Organi Centrali, è indetto un Congresso Straordinario per il contenimento delle spese.

7) Quando in seno agli Organi Funzionali cessano il loro incarico i due terzi dei Soci eletti in prima votazione, sono convocate le elezioni anticipate.

8) I Soci che rivestono cariche nei direttivi, specificatamente nell'Esecutivo Centrale, di Delegazione e Locale, che non partecipano per più volte (ossia per due volte consecutive) alle riunioni interne, senza giustificato motivo, vengono richiamati dai rispettivi Presidenti. In caso di assenze persistenti la persona può essere motivatamente sospesa dalla carica.

9) I Presidenti dei direttivi Nazionale, di Delegazione e Locali, qualora vengano sfiduciati da almeno i 2/3 dei componenti i rispettivi direttivi, devono dimettersi; la carica viene assunta dal Vice Presidente.

Art. 29 - Dimissioni

1) Il Socio che riveste una qualsiasi carica, qualora per particolari esigenze personali non riesca a soddisfare le esigenze dell'incarico, può dimettersi rimettendo il proprio mandato al Presidente dell'Organo Funzionale di appartenenza. Qualora sia un Presidente Locale o di Delegazione, il suo mandato è rimesso all'Organo Funzionale immediatamente superiore, tranne il Presidente Nazionale, che rimette il suo incarico al Segretario Nazionale in sede di Consiglio Nazionale.

2) Il Socio dimissionario, entro dieci giorni, deposita obbligatoriamente tutto quello che è di proprietà dell'Associazione. Lazione è accompagnata da una relazione esaustiva e dettagliata circa il risultato conclusivo ottenuto durante lo svolgimento del suo incarico. Omissioni, in tal senso, possono essere considerate gravi o molto gravi nel caso in cui, una o entrambe le mancanze, pregiudichino la susseguente corretta amministrazione.

3) I compiti eventualmente assegnati al Socio o ai Soci dimissionari sono posti a carico dei restanti componenti il direttivo.

4) Il Presidente dell'Organo Locale, di Delegazione o Centrale che riceve tali dimissioni, entro dieci giorni, può proporre al Socio dimissionario di essere reintegrato nello stesso direttivo, anche con altro incarico.

5) Il Socio che si dimette e rinuncia ad ogni carica direttiva, rientrando nella qualifica iniziale di Socio Ordinario, assolutamente è tenuto ad astenersi dal creare situazioni di imbarazzo o conflitto con i membri dell'Organo Funzionale, sempre che tali giudizi non siano espressi nelle sedi appropriate e siano concreti suggerimenti propositivi al miglioramento e allo sviluppo dell'Associazione.

Art. 30 - Commissario Straordinario

1) Il Commissario Straordinario è la figura giuridica incaricata di risollevere quelle situazioni critiche e stagnanti che si sono verificate in un Esecutivo di Delegazione o Locale. È chiamato inoltre ad attivare nuovi processi elettorali per il reinsediamento degli Organi Funzionali Statutari.

2) Mentre per gli Esecutivi di Delegazione ad assumere le funzioni di Commissario Straordinario sarà un componente dell'Esecutivo Centrale o suo delegato, per quelli Locali, tale incarico verrà svolto da un componente dell'Esecutivo di Delegazione competente per territorio.

3) Il Commissario Straordinario è incaricato di:

a) rilevare tutti i beni in carico agli Esecutivi di Delegazione e Locali. Gli organi funzionali ed i singoli direttivi devono fornire tutti i materiali e le informazioni richieste, nei tempi e nei modi loro indicati. L'eventuale inadempienza, in tal senso, deve ritenersi gravissima;

b) attuare le istruzioni ricevute e svolgere i compiti designati, anche di stimolo per proporre le elezioni degli Esecutivi Locali o di Delegazione, operazioni che deve concludere entro un anno;

c) esercitare tutti i compiti previsti dalle varie cariche individuali assegnate agli Esecutivi Locali o di Delegazione, informando di ogni iniziativa l'Esecutivo Centrale.

4) Nel caso in cui non riesca a reperire un congruo numero di persone per attivare gli Esecutivi Locali o di Delegazione, l'Esecutivo Centrale può prorogare i compiti del Commissario Straordinario di un ulteriore anno, assegnandogli i poteri per esercitare tutti i compiti previsti per le varie cariche individuali in seno agli Esecutivi Locali o di Delegazione, informando di ogni iniziativa l'Esecutivo Centrale.

5) Qualora, dopo un anno di proroga, il Commissario non abbia reperito le candidature per indire le elezioni, rimette il proprio incarico all'Esecutivo Centrale e la struttura viene assorbita dall'organo territorialmente più vicino che provvede a comunicare la situazione agli Associati.

6) L'Esecutivo Centrale, ricevuta la relazione pertinente ai risultati del Commissario Straordinario, ove emerga che non ha potuto procedere al rinnovo delle cariche sociali delle Delegazioni o dei Comitati Locali, in base al numero di soci o alle spese di gestione, valuta l'interesse della Sezione Italiana a mantenere aperta e funzionante tale struttura per altri due anni. Il parere dell'Esecutivo Centrale e la relazione del Commissario Straordinario sono sottoposti all'esame e alla decisione del Consiglio Nazionale.

7) In questi due anni l'Esecutivo Centrale non deve riscontrare dispendio di risorse economiche ed umane. In tal caso può sostituire il Commissario Straordinario, individuando il sostituto fra quegli Associati regolarmente iscritti e presenti nell'organo funzionale in esame. In ogni caso, l'esercizio del Commissario Straordinario non va oltre questo periodo e ogni tre mesi è tenuto a relazionare sull'andamento della gestione e sui suoi risultati che saranno oggetto di specifica valutazione da parte dell'Esecutivo Centrale.

8) Nel caso in cui il lavoro del Commissario Straordinario non abbia prodotto gli esiti sperati o comunque, gli obiettivi raggiunti non risultino sufficienti per sorreggere la struttura interessata, l'Esecutivo Centrale, anche senza il parere del Consiglio Nazionale, può sospenderlo anticipatamente dalla carica.

9) Le Delegazioni ed i Comitati Locali che non hanno i requisiti, a seguito dello completamento dell'iter previsto, devono essere sospesi ed i beni presi in carico dall'Esecutivo Centrale e messi a disposizione, valutando le varie necessità di tutti gli Organi Funzionali.

10) La Delegazione o il Comitato Locale interessato dalla sospensione potrà riacquisire la propria posizione di autonomia, qualora abbia reintegrato la compagine sociale per non meno di due anni consecutivi. Le modalità per riaprire nuovamente il Comitato Locale o la Delegazione sono le medesime indicate e previste per la costituzione di nuove strutture.

Titolo IX

PATRIMONIO, ORGANI DI INFORMAZIONE E IBZ GIMBORN

Art. 31 - Beni nazionali, regionali e locali

1) Oltre a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, fanno parte del patrimonio dell'Associazione:

- a) lasciti o donazioni, se accettati;
- b) beni mobili ed immobili di tutti gli organi e strutture funzionali;
- c) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione di promozione sociale.

2) La registrazione dei beni avviene mediante inventario, tenuto ed aggiornato dalla Tesoreria Nazionale su comunicazione annuale delle sedi periferiche.

Art. 32 - Rivista Nazionale ed altri Organi di comunicazione ed informazione

1) Oltre a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, degli argomenti e delle tematiche pubblicati nel periodico è responsabile il Direttore che, non necessariamente appartenente alla compagine sociale, viene nominato dall'Esecutivo Centrale.

2) Sentito il parere del Segretario Nazionale, il Direttore organizza e realizza il periodico nazionale di informazione. Quest'ultimo può avvalersi di un Comitato di Redazione, composto da altri professionisti o addetti stampa periferici, anche indicati o suggeriti dagli Organi di Delegazione e Locali.

3) Nell'organo ufficiale di informazione, per meglio rispondere alle esigenze ed aspettative dell'Associazione e dei Soci e per l'economia dello stesso, possono essere previsti spazi pubblicitari.

4) Durante il periodo preelettorale è consentita contemporaneamente la sola pubblicazione sugli organi interni e in spazi paritetici dei programmi delle liste elettorali. Non è consentita la pubblicazione di articoli riguardanti i Soci candidati.

5) La Segreteria Nazionale, per un maggiore coordinamento con gli Organi Funzionali distribuiti sul territorio ed al fine di creare un filo diretto con la Direzione e Redazione dell'Organo di Informazione Nazionale, gestisce un apposito sito in Internet il cui recapito è www.ipa-italia.it.

Art. 33 - Gimborn

1) La Sezione Italiana riconosce il Centro di Formazione di Gimborn e partecipa con la quota prevista dall'q.E.C.

Titolo XI

REGOLAMENTI, PATROCINIO E AUTOTUTELA

Art. 34 - Norme di indirizzo

- 1) Nel caso in cui nell'Esecutivo Nazionale vi siano dubbi interpretativi, il Presidente può rivolgersi al Collegio dei Probiviri che offre una risposta di indirizzo, ispirandosi agli Statuti Nazionali ed Internazionali dell'International Police Association, ed eventualmente attingere alle prassi seguite da Sezioni Estere. In mancanza di specifiche norme, il Collegio dei Probiviri fornisce una linea guida che, opportunamente valutata, può essere introdotta nel presente Regolamento.
- 2) Gli Esecutivi di Delegazione possono dotarsi di un proprio Regolamento, al fine di disciplinare le attività di loro pertinenza.
- 3) Il Regolamento di Delegazione non può essere in contrasto con le norme statutarie e regolamentari Nazionali ed Internazionali e, per l'approvazione, deve essere sottoposto all'assenso insindacabile dell'Esecutivo Centrale, previa consultazione del Segretario Nazionale.
- 4) Detto Regolamento può essere sottoposto, dall'Esecutivo Centrale, al vaglio del Collegio dei Probiviri che si pronuncia a mezzo di parere non vincolante.

Art. 35 - Patrocinio

- 1) L'IPA può concedere il proprio Patrocinio alle persone che lo richiedono relativamente a manifestazioni sociali, sportive, professionali e culturali, nonché a Pubbliche Amministrazioni. Il Patrocinio viene concesso previa verifica della documentazione presentata da parte degli interessati. Gli Organi Funzionali valutano altresì l'effettivo interesse per la concessione del Patrocinio.
- 2) Il Patrocinio viene concesso:
 - a) dall'Esecutivo Centrale per richieste ed eventi a livello internazionale e nazionale;
 - b) dall'Esecutivo di Delegazione per richieste di eventi a livello regionale e locale.

Art. 36 È Autotutela

Al fine della realizzazione di eventi e/o manifestazioni, gli Organi Regionali e Locali della Sezione provvedono ad assicurare tutti i partecipanti con idonea polizza assicurativa.

L'assicurazione copre la responsabilità civile relativa alle manifestazioni che sono organizzate dall'IPA; le stesse devono essere preventivamente autorizzate dai direttivi:

- Nazionale per le manifestazioni nazionali ed internazionali;
- Di Delegazione per quelle regionali e locali.

Eventuali manifestazioni organizzate in assenza di autorizzazione o fuori del territorio nazionale non possono godere di nessuna copertura assicurativa. Tali eventi non comportano nessuna garanzia o impegno da parte dei direttivi della Sezione Italiana. Eventuali responsabilità rimangono a carico individuale degli organizzatori.

Il procedimento per l'acquisizione dell'autorizzazione e conseguente copertura assicurativa viene predisposto dalla Segreteria Nazionale sentito l'Esecutivo Centrale.

Qualsiasi iniziativa od evento non può essere effettuato/organizzato senza ilavallo del Presidente, essendo lo stesso l'unico Responsabile di qualsiasi direttivo della Sezione Italiana.

I Presidenti e Tesorieri hanno pari responsabilità nell'esercizio delle loro funzioni, limitatamente alla gestione patrimoniale dell'organo funzionale da loro amministrato; altresì per le procedure e scadenze relative ai rendiconti annuali.

È facoltà di ogni direttivo della Sezione provvedere alla tutela legale dei componenti, nelle misure ritenute più opportune.

Titolo XIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 È Entrata in vigore

- 1) All'entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli Organi Funzionali Nazionali provvedono all'adeguamento entro 180 giorni dall'approvazione; resta inteso che le norme del presente Regolamento relative al periodo di carica sociale devono intendersi derogate fino al termine del mandato.
- 2) Per qualsiasi controversia che vede coinvolti uno o più componenti degli Organismi Nazionali, il Foro competente è quello della località ove è ubicata la Sede della Segreteria Nazionale.
- 3) Il presente testo annulla i precedenti ed entra immediatamente in vigore dopo la sua approvazione e ratifica. Le Circolari e le disposizioni future devono adeguarsi a quanto prevede la Legislazione Italiana in settore.

Art. 38 È Disposizioni finali ed integrative

- 1) L'eventuale lacuna normativa può essere colmata col presente Regolamento, che può essere modificato ed integrato:
 - a) dal Consiglio Nazionale (Art.9 dello Statuto), su proposta di qualsiasi Organo Locale, di Delegazione o Centrale;
 - b) dal Consiglio Nazionale ogni qualvolta sia necessario adattarlo alle direttive degli Organi Funzionali Internazionali, purché tali interventi non siano in contrasto con le leggi e le norme italiane.
- 2) In caso di proposte di modifiche le indicazioni raccolte devono essere valutate dall'Esecutivo Centrale, che può chiederne il parere ai Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri o avvalersi della Commissione di Revisione se appositamente istituita. Il quesito può essere esteso agli Esecutivi di Delegazione e Locali.
- 3) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento resta salva l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Nazionale svoltosi a Reggio Calabria in data 11 giugno 2011.